



**STATUTO DEL CENTRO ITALIANO FEMMIILE
COMUNALE DI MASSA**

Organizzazione di Volontariato OdV

ART. 1

COSTITUZIONE

L'associazione denominata "Centro Italiano Femminile Comunale di Massa OdV, più avanti chiamata per brevità associazione, è un Ente del Terzo Settore e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, dei relativi decreti attuativi e del Codice Civile.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e per quanto non espressamente indicato si rifà allo statuto del CIF Nazionale.

L'adeguamento delle norme Statutarie alla Riforma del Terzo Settore dello statuto del CIF Nazionale è stato deliberato dal Congresso straordinario del 22 giugno 2019 e il verbale di assemblea è stato registrato a Roma il 28/06/2019 N. 15943 Serie 1/T.

L'Associazione è iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato OdV del Registro Regionale, sezione Provinciale di Massa Carrara N. 156 dpp 20 del 16aprile2007, quindi, rispettando il Codice del Terzo Settore e le norme previste all'articolo 6 dello Statuto C.I.F. , integra la propria denominazione con ODV, chiamandosi pertanto Centro Italiano Femminile C.I.F. Comunale di Massa ODV

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale e si impegnano a prestare la propria opera con continuità e gratuitamente secondo le finalità e nell'ambito del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento CIF Nazionale.

ART. 2

PRINCIPI ISPIRATORI

L'associazione è apartitica e si ispira ai seguenti principi: assenza di fini di lucro anche indiretto, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, devoluzione dell'intero patrimonio in caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'Assemblea dei soci, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

ART. 3

SEDE E ZONA DI ATTIVITÀ

L'associazione ha attualmente la propria sede legale in via Europa,1 – 54100 Massa MS

L'associazione opera, pertanto, nel territorio del comune di Massa, provincia di Massa Carrara

La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci.

Tutte le riunioni delle Assemblee e del Consiglio possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.

ART. 4

FINALITÀ

Il Centro Italiano Femminile Comunale di Massa OdV è un'associazione di donne, senza scopo di lucro, che opera in campo civile, sociale e culturale per contribuire alla costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona secondo lo spirito e i principi cristiani, la Costituzione e le leggi italiane, le norme del diritto comunitario e internazionale.

L'associazione, in conformità allo Statuto del CIF Nazionale, di cui adotta i principi e il regolamento, opera prevalentemente nell'area dei servizi socio-educativi.

L'associazione persegue il fine di contribuire alla crescita ed allo sviluppo delle persone in ordine alla vita sociale e culturale, con particolare riferimento alla crescita dei minori e al benessere delle famiglie e degli anziani.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi non associati all'Ente, di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Lett.d)

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*

Lett.i)

organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

Lett.l)

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

Lett.r)

integrazione sociale dei migranti

Lett.v)

promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*

Lett.w)

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n° 53, 3 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n° 244

L'Associazione realizza: iniziative per avvicinare i giovani al mondo del volontariato e favorire la partecipazione al volontariato attivo; corsi, assemblee, convegni sulla cultura del dono, della solidarietà, della parità e delle pari opportunità; attività educative, ricreative e artistiche volte alla coesione sociale; laboratori culturali; attività di animazione per anziani, incontri educativi per riconoscere e valorizzare l'autonomia e le risorse dei disabili, attività di integrazione sociale; iniziative di sviluppo del benessere psico-fisico della persona.

Lett. z)

riqualificazione di beni pubblici inutilizzati

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività *diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di *raccolta fondi* – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. In particolare l'associazione realizza attività *di sensibilizzazione verso i temi della difesa dell'ambiente, rivalutazione degli antichi saperi nel campo dell'artigianato, dell'agricoltura e della cucina; di approfondimento sui cambiamenti socio-economici e finanziari; di educazione contro l'uso e l'abuso di sostanze nocive.*

ART. 5

ADERENTI

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

A tutti i soci devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell'associazione e degli eventuali regolamenti interni.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente.

Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Il Consiglio si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione e nel rispetto dei criteri di democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione sanciti dal D.lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii.

In caso di rigetto della domanda, il richiedente può fare ricorso al Consiglio nel termine di trenta giorni dal ricevimento della risposta.

L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva

alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'associazione.

L'appartenenza al CIF è comprovata dal possesso della carta d'adesione rilasciata dalla Presidenza nazionale e viene a cessare in seguito al mancato versamento della quota annuale, o a recesso o per provvedimento motivato del Consiglio Nazionale ai sensi dell'art.66¹ dello Statuto.

Gli associati hanno il *diritto* di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi
- Esaminare i libri sociali
- Essere informati sull'attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività
- Essere rimborsate delle spese effettivamente sostenute e documentate
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- Rispettare lo Statuto e il Regolamento
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal CIF Nazionale

ART. 6

VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato.

L'attività svolta dal personale volontario è a titolo gratuito; i volontari avranno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio e approvati dall'Assemblea.

¹ Potere disciplinare

Il Consiglio nazionale ha il potere di procedere disciplinarmente nei confronti di ciascuna Aderente che, con la propria condotta, ponga in essere comportamenti o atti che violino le norme dello Statuto o siano in contrasto con i principi, gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Le sanzioni disciplinari sono: il richiamo, la censura, la sospensione; l'espulsione.

Le sanzioni sono irrogate con provvedimento motivato garantendo il legittimo contraddittorio e il diritto di difesa.

E' obbligatorio assicurare i volontari soci e non soci. I volontari che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione sono iscritti nel Libro dei Volontari e assicurati, nello svolgimento delle attività di volontariato, per la responsabilità civile verso terzi.

Nello stesso Libro dei Volontari sono iscritti anche i volontari non associati che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione. Anche essi vengono assicurati nello svolgimento dell'attività di volontariato, per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7

COLLABORATORI

L'associazione, per soddisfare specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori esterni.

I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori sono disciplinati da un eventuale specifico contratto, ai sensi del codice del Terzo Settore.

In ogni caso, si applica l'articolo 33 del Codice del Terzo Settore.

ART. 8

ORGANI

Sono organi del CIF comunale:

- a) Assemblea comunale
- b) Consiglio comunale
- c) Presidente comunale

Assemblea comunale - composizione e compiti

In conformità a quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.lgs 117/17, l'Assemblea comunale è Organo deliberante del CIF comunale ed è formata da tutte le Aderenti.

Essa ha il compito di:

- a) individuare le linee programmatiche e gli obiettivi dell'attività comunale annuale e quadriennale in armonia con le indicazioni nazionali e le sollecitazioni della storia
- b) deliberare il programma annuale e quadriennale delle iniziative di studio, di presenza e di formazione delle Aderenti e verificarne l'attuazione
- c) deliberare le forme più idonee del funzionamento del CIF comunale
- d) eleggere ogni quattro anni al suo interno e, in ogni tempo, in caso di vacanza per

- qualsivoglia motivo la Presidente, la vice-Presidente e il Consiglio
- e) eleggere ogni quattro anni le rappresentanti delle Aderenti al Congresso provinciale e regionale secondo il criterio di proporzionalità stabilito dal Consiglio nazionale, il tutto nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali ai sensi dell'art. 25 comma 2 D.lgs 117/2017
 - f) approvare il Bilancio consuntivo e preventivo d'esercizio
 - g) in ogni caso, fa riferimento alle competenze inderogabili assembleari di cui all'art 25, comma 1 del Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea comunale in via ordinaria si riunisce una volta l'anno; inoltre si riunisce ogni volta che se ne ravvisi la necessità o un terzo delle componenti lo richieda.

Per la validità delle Assemblee in sede ordinaria, si richiede la presenza della metà più uno delle aventi diritto in prima convocazione, e di 1/3 in seconda convocazione.

In sede straordinaria, si richiede la presenza dei 2/3 degli aventi diritto, così come per la modifica e/o approvazione dello Statuto e del Regolamento e per la costituzione degli Enti o dei Gruppi specifici. Si richiede la presenza dei 3/4 degli aventi diritto per lo scioglimento dei singoli CIF.

Consiglio comunale - composizione e compiti

Il Consiglio comunale, eletto dall'Assemblea comunale, è composto da un numero di membri (rappresentanti delle Aderenti) eletti secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale in relazione al numero delle Aderenti ed è Organo deliberante.

È convocato dalla Presidente comunale in via ordinaria quattro volte l'anno e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o un terzo delle componenti lo richieda.

Presidente comunale

La Presidente rappresenta il CIF comunale, gli orientamenti e le istanze della propria base presso l'opinione pubblica e le istituzioni locali; convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria, e il Consiglio; ha la legale rappresentanza del CIF comunale e la firma sociale nei confronti dei terzi; nella sua qualità essa può riscuotere somme e rilasciare quietanze e conferire mandato per agire o resistere in giudizio.

La Presidente nomina la Tesoriera su una terna di nominativi proposti dall'assemblea e la Segretaria; se Tesoriera e Segretaria non sono membri eletti nel consiglio, partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

La Tesoriera collabora con la Presidenza per tutto ciò che riguarda l'aspetto economico, amministrativo e fiscale dell'attività dell'Associazione. Tiene i contatti con eventuali esperti

in materia economico-finanziaria che di volta in volta la Presidenza riterrà opportuno contattare.

La Segretaria collabora con la Presidenza per l'aspetto organizzativo programmatico, cura la regolare convocazione degli organi collegiali e la redazione dei relativi verbali.

Art. 9 -

CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali si identificano nella Presidente, nella Vicepresidente, nelle Consigliere, nella Tesoriera e nella Segretaria.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione. Le cariche hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate solo per un ulteriore quadriennio (Statuto del CIF Nazionale – art 51 SEZIONE VII)

Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del medesimo.

ART. 10

AUTONOMIA E MEZZI FINANZIARI

L'associazione

- a) gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa e contabile
- b) può essere titolare di beni, mobili e immobili
- c) può essere parte di qualunque rapporto giuridico, attivo e passivo, con i terzi
- d) stabilisce i modi per lo svolgimento della propria azione e predispone i mezzi per l'attuazione degli scopi istituzionali
- e) può agire, intervenire o resistere in giudizio innanzi ad ogni autorità civile penale o amministrativa a tutela del CIF o degli interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dal CIF, e intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eventuali sue modifiche.

Ciascun CIF, nello svolgimento della propria attività attuata attraverso i rispettivi organi, non impegna in alcun modo, sul piano giuridico, amministrativo o finanziario gli altri CIF, maggiore o minore che sia il loro ambito di incidenza territoriale.

Entrate ed altri mezzi finanziari

L'associazione trae, nelle forme giuridiche consentite, i mezzi occorrenti alla propria attività da:

- contributi pubblici locali, nazionali ed internazionali
- erogazioni liberali e contributi privati
- contributi a titolo di concorso nelle spese per servizi resi
- da finanziamenti per servizi resi
- da proventi derivanti da attività da esso gestite
- donazioni, legati, eredità
- entrate derivanti da attività di cui all'art. 6 e 7 del codice del Terzo Settore
- ogni altra entrata, sovvenzione o emolumento compatibile con le finalità e gli obiettivi istituzionali del Centro Italiano Femminile.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Divieto di distribuzione ed obbligo di reinvestimento

È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 11

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'associazione si scioglie per volontà unanime di tutte le aderenti, espressa in assemblea straordinaria formalmente convocata, e su delibera del consiglio in cui sono indicate le cause dello scioglimento.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

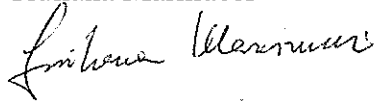
ART. 12

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle seguenti fonti:

- Statuto CIF
- Regolamento CIF
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
- Codice civile e leggi speciali in materia

La Presidente Comunale
Giuliana Marinucci



C.I.F. COMUNALE MASSA
Via Europa 1 - 51100 MASSA
Cod. Fisc. 82013710541
Pec: cif@com.massa.it

